



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi n. 9;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, adottato con delibera n. 138 del 24/03/2021 dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l'affidamento del "Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l'IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia" CIG 8387285E86;

- di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Impero il 7/6/2021:

per l'annullamento:

- del provvedimento di aggiudicazione (delibera n. 157 del 06/04/2021), adottato dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l'affidamento del "Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l'IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia" CIG 8387285E86, a mezzo del quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto alla società Metalmeccanica s.r.l. a seguito della revoca dell'aggiudicazione alla odierna ricorrente (provvedimento già impugnato e sub iudice);

- di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente Consorzio impugna il provvedimento di cui alla delibera n. 138 del 24.3.2021, di revoca dell'aggiudicazione della per l'affidamento del servizio di supporto ad impianti industriali indetta da Trenitalia con codice CIG 8387285E86, motivato sul mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla legge di gara, in capo alla consorziata D.L.V. Global Service s.r.l. per conto della quale il Consorzio partecipava, le cui allegate certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 45001:2018 e 414001:2015 erano state rilasciate per il servizio di pulizia ma non anche per la movimentazione di attrezzature – carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori costituente l'oggetto dell'appalto.

1.1. Si costituiva Trenitalia S.p.a producendo documenti e memoria difensiva il 10 maggio 2021.

1.2. Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2021 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando diffusamente l'insussistenza del *fumus boni iuris* con Ordinanza 18 maggio 2021 n. 2841

1.3. Con Ordinanza n. 3611 del 2 luglio 2021 il Consiglio di Stato respingeva l'appello avverso la citata Ordinanza cautelare della Sezione “*Considerato che non sembrano prima facie apprezzabili le ragioni a sostegno del proposto appello;*”.

1.4. Con motivi aggiunti prodotti il 7 giugno 2021 il ricorrente Consorzio gravava il provvedimento di aggiudicazione della gara ad altra impresa.

Alla pubblica Udienza del 15 dicembre 2021 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.

2. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione inizialmente disposta nei suoi confronti da Trenitalia sostenendo, in sintesi, che:

1) i requisiti contestati alla consorziata non sarebbero requisiti di partecipazione ma, al contrario, mere certificazioni di qualità richieste – non a pena di esclusione– in seno all'offerta tecnica, e quindi, in buona sostanza, criteri di valutazione del merito tecnico, della componente tecnica dell'offerta; non certo elementi qualificabili come requisiti da possedere ai fini dell'ammissione alla gara;

2) il contegno procedimentale dell'odierna resistente sarebbe contraddittorio avendo instaurato una interlocuzione procedimentale tesa ad accertare la sola sussistenza delle richieste di estensione dei suddetti certificati, salvo poi sostenere che la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara era circostanza insuperabile;

3) i requisiti contestati, ancorché non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, sicché avrebbero dovuto essere considerati sussistenti in ragione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Ciò, secondo parte ricorrente, avrebbe potuto altresì consentire l'esecuzione diretta della commessa da parte del Consorzio, anche in ragione della disponibilità da quest'ultimo manifestata sia pur solo in fase di verifica dei requisiti di partecipazione.

3. Ad avviso del Collegio le riassunte censure non appaiono persuasive, alla luce di quanto già osservato in sede di sommaria delibazione cautelare che deve qui essere confermata a ribadita.

3.1. Giova premettere in punto di fatto che in data 21/10/2020, la Commissione ha dato inizio ai lavori con la prima seduta per l'apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa, all'interno della quale era presente l'Allegato A Domanda di partecipazione (allegato 3 produz. Trenitalia) ove il concorrente Consorzio Stabile Impero dichiarava la propria intenzione di avvalersi dell'Impresa IC SERVIZI S.r.l. per il requisito di fatturato specifico medio annuo di cui al par. III.1.3) punto 1) del predetto Bando, e indicava, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e del par. III.1.8) del Bando di gara, la Consorzata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorzata esecutrice, specificando, inoltre, che la percentuale di svolgimento delle attività era pari al 100% e non manifestando, in tale sede, la propria disponibilità ad assumere in proprio l'esecuzione di parte o tutte le attività oggetto dell'appalto se necessario.

3.2. Orbene, tra i parametri tecnici, era previsto dalla *lex specialis*, come criterio premiante, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto, specificando, anche in questo caso, che “Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), la certificazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara” (paragrafo V.1 del Disciplinare di gara – Allegato 2).

Solo il parametro tecnico riferito alla Certificazione UNI EN ISO 14001 o, in alternativa, alla REGISTRAZIONE EMAS, era quindi da considerare una componente

dell'offerta tecnica, e non già le certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 (o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018) che rientrano tra i livelli minimi di capacità richiesti nel Bando di gara per la partecipazione alla gara, ovverosia tra i requisiti di partecipazione.

Nella stessa seduta del 21/10/2020, la Commissione di gara procedeva altresì anche all'apertura della Busta C – “Offerta Economica” e alla valutazione economica delle offerte pervenute per la procedura di gara all'esame.

All'esito della valutazione delle offerte il Consorzio Stabile Impero si posizionava al primo posto in graduatoria con un punteggio totale di 100/100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica ed un ribasso del 23,65%.

3.3. La Commissione di gara, pertanto, procedeva alla verifica della congruità e sostenibilità dell'offerta nei confronti dell'odierna ricorrente, che si concludeva positivamente.

In conseguenza di ciò, in data 23/11/2020, la Commissione di gara proponeva l'aggiudicazione della gara al ricorrente Consorzio stabile.

4. Apertasi, ai sensi dell'art. 133 co. 8 D. Lgs. 50/2016, la fase di verifica dei requisiti, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, il Consorzio trasmetteva, in data 23/12/2020 tramite l'area messaggistica del Portale Acquisti di Trenitalia, la documentazione richiesta.

Nello specifico, si richiedeva di inoltrare i seguenti documenti relativi ai requisiti di partecipazione della Consorziata esecutrice, secondo quanto previsto al par. III.1.3) lettere a) e b) del Bando di Gara “Capacità professionale e tecnica”, in atti.

- certificazione di conformità del proprio Sistema di Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati, con

perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto, in corso di validità, relativa alla Consorzata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.;

- certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001 nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto, in corso di validità, relativa alla Consorzata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.

All'esito della disamina della documentazione prodotta, è risultato che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 (nonché la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal concorrente in offerta tecnica) in capo alla Consorzata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (Allegato 15) erano state rilasciate per il perimetro di certificazione "Erogazione di servizi di pulizia", non pertinente con le attività oggetto del Servizio.

4.1. Risultata senza positivo esito una richiesta di integrazione documentale inoltrata al Consorzio avendo esso dichiarato che alla data del 05/03/2021 la Consorzata esecutrice, pur avendo avviato l'iter di estensione dei certificati il 02/10/2020, non era ancora in possesso delle certificazioni necessarie per l'esecuzione del Servizio e poiché tali certificazioni avrebbero dovuto essere possedute dalla citata Consorzata al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte in data 07/10/2020, avendo il CONSORZIO STABILE IMPERO partecipato alla gara indicando la Consorzata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorzata esecutrice ed essendo quest'ultima risultata priva di ben due requisiti di partecipazione di cui al par. III.1.3) lettere a) e b), Trenitalia S.p.A. procedeva in osservanza del disposto di cui al par. VI.3) punto 3) del Bando di gara a mente del quale "Trenitalia procederà ad effettuare la verifica in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti di

cui al precedente paragrafo III.1 nei confronti del miglior offerente. In caso di esito negativo, Trenitalia procederà alla sua esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione all'ANAC e all'aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo”.

Conseguentemente, in data 29/03/2021, Trenitalia trasmetteva al Consorzio Stabile Impero, la comunicazione di ritiro dell'aggiudicazione prot. n. TRNIT-DPR.ACQR\P\2021\0013822 del 24/03/2021, corredata di delibera n. 138 del 24/03/2021.

Al che, a seguito di tale ritiro dell'aggiudicazione, la gara proseguiva con l'adozione della delibera n. 157 del 6.4.2021 recante aggiudicazione della commessa alla seconda impresa classificata, Metalmeccanica S.r.l. per un punteggio totale pari a 83,52/100, un ribasso del 10,23 % ed un importo complessivo di € 797.897,90 comunicata sul Portale il 7.4.2021.

In data 20/04/2021, infine, entro i 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento di ritiro, Trenitalia ha inoltrato il modello B di segnalazione all'ANAC.

5. In punto di diritto Denota il Collegio che il par. III.1.3 del bando di gara (Doc. 2 del ricorso) prescriveva tra i requisiti di partecipazione di capacità professionale e tecnica che le imprese partecipanti dovevano possedere già al momento della presentazione dell'offerta, “il possesso di certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto in corso di validità” (lettera a) del citato paragrafo) e la “certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati se-

condo la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto" (lettera b), par. cit.). La norma di gara stabiliva inoltre che nel caso di consorzio stabile i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) avrebbero dovuto essere "posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipava alla gara" (Bando di gara, punto III.1.3, Capacità professionale e tecnica)".

5.1. Viceversa, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, (rilasciata da organismi accreditati) con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto, era contemplata quale fattore generatore di punteggio il che rievoca la inveterata nota differenziazione e il divieto di commistione, nel diritto degli appalti, tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggi per la componente tecnica dell'offerta, principio che in giurisprudenza resta tuttora una regola generale, secondo cui il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell'oggetto dell'appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall'Amministrazione, debbono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi *"nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri"* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III , 3 dicembre 2018, n. 11691).

Il Giudice d'appello ha infatti sancito tale risalente opzione, in tempi più recenti, puntualizzando che *"Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza*

di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione.” (Consiglio di Stato, Sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5434, che rinvia il suo precedente in Cons. di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971 seguita dalla giurisprudenza di prime cure: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011, n. 825; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III , 7 febbraio 2011, n. 1128)

5.2. Siffatto principio cardine, va precisato per completezza, tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano , Sez. IV , 23 ottobre 2019, n. 2214).

Inoltre, è stato anche evidenziato che allorché gli aspetti organizzativi ossia in ultima analisi i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

6. Tornando alla disciplina speciale della gara per in controversia, comunque il paragrafo V.1 del Disciplinare di gara (All. 2 produz. Trenitalia) stabiliva che *“la certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell'appalto in corso di validità”* (lettera a) del citato paragrafo) e la *“certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo*

la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018”, in caso di consorzio, doveva “essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara”.

In proposito è pacifico in punto di fatto che in esito all’esame della documentazione prodotta, risultava che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal ricorrente Consorzio in capo alla Consorziata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (cfr. All. 15, produz. Trenitalia) erano state rilasciate non con un perimetro includente le attività oggetto dell’appalto de quo, bensì per la “Erogazione di servizi di pulizia”, attività non pertinente con l’oggetto dell’appalto, che, in base al Capitolato Tecnico Organizzativo, concerneva, in sintesi, la movimentazione di attrezzature - carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori.

6.1. Per il Collegio non coglie nel segno la tesi del ricorrente, secondo cui i contestati requisiti, sebbene non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, per cui dovevano essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in tal modo consentendo l’esecuzione diretta dell’appalto da parte del Consorzio anche in virtù della disponibilità da esso manifestata. Osta infatti a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che *“la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della*

verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati". (47, co. 2 – bis, D. Lgs. n. 50/2016).

6.2. Invero, il riprodotto periodo dell'art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla *lex specialis*, ricostituendo l'originaria limitazione del "cumulo alla rinfusa", alla "disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo", i quali sono "computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di *obiter* - dell'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5).

Con la pronuncia appena citata, infatti, questo Tribunale ha fatto applicazione del chiarimento legislativo in argomento precisando che "l'attuale formulazione dell'art. 47, comma 2, prevede che "I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara ..." e il successivo comma 2 bis - di nuova introduzione - precisa che "La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati ...".

3.2 Ne discende che, il "cumulo alla rinfusa" invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al "decreto sbocca-cantieri"), non risulta più applicabile da quando il D.L. n. 32 del 2019 ha introdotto il principio "della verifica

della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati". (T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 7.12.2020, n. 13049, cit.).

Ancor più di recente Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 ha ricostruito l'impatto della novella puntualizzando che: *"giova fare un ulteriore cenno esplicativo al cd. meccanismo di qualificazione alla "rinfusa" che ha segnatamente caratterizzato la vicenda in causa.*

8.1. Trattasi del portato dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, vigente all'epoca dei fatti di causa, per il quale: "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni".

8.2. La disposizione ha avuto vigore sino al 2019. L'art. 1, comma 20, lett. l), n. 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha eliminato tale regola, ripristinando l'originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla "disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo", i quali sono "computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate". 8.3. Siffatto peculiare meccanismo (si ribadisce, esteso all'epoca dei fatti di causa anche ai requisiti di qualificazione, ma oggi limitato ad attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo) ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine "una comune struttura di impresa" (Cons. Stato, Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 cit.).

7. In conclusione, merita altresì porre in luce che nemmeno gioverebbe al ricorrente il cumulo alla rinfusa come ripristinato con limitazione alle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico, che sono ex art. 1 co.20, lett. L) ,n. 1 del d.l. n. 32/2019, elementi computati al consorzio cumulativamente sebbene posseduti dalle singole imprese. Nel caso all'esame, infatti, la consorziata designata non possiede i requisiti di capacità minimi di partecipazione costituiti dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 o in alternativa UNI EN ISO 45001:2018, ragion per cui quand'anche il preteso cumulo non fosse stato circoscritto alle attrezzature e all'organico medio ma estensibile agli altri elementi di capacità tecnica, non potrebbe in alcun modo operare il ridetto cumulo stante il mancato possesso di tali requisiti in capo alla consorziata; tali requisiti, infatti, vengono *“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché (ma necessariamente, n.d.s.) posseduti dalle singole imprese consorziate”*.

In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte il ricorso si profila infondato e deve pertanto essere respinto al pari dei motivi aggiunti estensivi dell'impugnazione al provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa.

Le spese di lite seguono la soccombenza come determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, così provvede:

- Respinge il ricorso principale;
- Respinge i motivi aggiunti.

Condanna il Consorzio Stabile Imero a corrispondere a Trenitalia S.p.a. le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

N. 02443/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01260/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2021, proposto da Emilio Moschiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Gimigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lauro (Av), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francescantonio Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Veronica Moschiano, Carla Moschiano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti amministrativi richiesti con istanza del 09.06.2021 al Comune di Lauro formatosi *per silentium*;

nonché

per la condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lauro (Av);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ricorso ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ai controinteressati, come indicati in epigrafe, l'avv. Emilio Moschiano ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale *ex artt. 22 ss., l. 241/90*, limitatamente ai documenti indicati alla lett. c) dell'elencazione contenuta nella richiesta di

accesso (“le autorizzazioni, le concessioni edificatorie, ed i permessi a costruire, in uno alle varianti, rilasciati a Moschiano Carla e Veronica per le realizzante costruzioni al foglio 7 p.lle 691 e 692 in Lauro (AV), nessuna esclusa, compresa il muro di confine sull’argine canale Cellariello”), ricevuta dal Comune di Lauro in data 10 giugno 2021, prot. n. 4151;

- sull’istanza, *in parte qua*, si è pacificamente formato il silenzio diniego per decorso del termine procedimentale di cui all’art. 25, comma 4, l. 241/90;

- il Comune, costituendosi in giudizio, ha negato la ricorrenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante ad ottenere la documentazione richiesta, posto che nel contenzioso civile attualmente pendente tra l’odierno ricorrente e i controinteressati (posto a fondamento dell’istanza di accesso quale elemento giustificativo dell’indispensabilità dell’esibizione), in quanto avendo ad oggetto esclusivamente una regolazione di confini, i documenti in questione non avrebbero alcuna rilevanza;

- ad avviso del Comune, inoltre, l’esibizione esporrebbe i controinteressati al rischio di lesione della loro sfera di riservatezza;

- i controinteressati sono rimasti contumaci.

- all’udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;

- il ricorso, tempestivamente notificato e depositato nei termini di legge, sia meritevole di accoglimento;

- l’istanza è infatti motivata non soltanto con riguardo alle esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il ricorrente e i controinteressati, rilevanti ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/90, ma, al contempo, sottolinea la necessità di conoscere i documenti di cui alla lett. c), sopra indicati, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate dai controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di destinazione urbanistica ed edificatoria;

- è sufficiente allora richiamare, per la risoluzione della controversia, la consolidata giurisprudenza, dalla quale il Tribunale non ha ragione di discostarsi, condividendone le ragioni, in forza della quale, da un lato, in fattispecie sovrapponibili a quella in esame “*non vi è dubbio che i ricorrenti avessero titolo ad accedere ai documenti richiesti, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001*”, dall’altro, “*sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso*”, che nel caso di specie non è dato riscontrare, avendo il ricorrente sufficientemente delineato nell’istanza l’interesse da cui sorge il diritto di accedere alla documentazione edilizia richiesta;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla complessità della lite e ai parametri di cui al DM 55/14;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente all’esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente al punto c) dell’istanza di accesso agli atti oggetto di causa;

- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €2.500 per compensi oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Valerio Bello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO